

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. - Ufficio del giudice indagini preliminari

N. 1867/06 R. G. N. R.

N. 602/13 R. G. G. I. P.

N. 36/13 R. sent.

Data deposito 11.3.2013

Data irrevocabilità _____

N. _____ reg. esec.

N. _____ Reg. rec. crediti

Scheda redatta il _____



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

-----oo000oo-----

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dell'udienza preliminare, dott.ssa Anna Adamo, all'udienza dell'11.3.2013 ha pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel processo n. 602/13 R. G. G. I. P.. nei confronti di:

1. **Vicini Emilio** nato il 27.10.1926 in Como e residente in Milano in via Battistotti Sassi, 30; libero, contumace
rappresentato e difeso, di fiducia, dall'avv. Ettore Tacchini e dall'avv. Nicola Giacobbe;
2. **Covili Alberto** nato il 22.4.1938 in Modena e residente in Bergamo in via San Giovanni Bosco, 7; libero, presente
rappresentato e difeso, di fiducia, dall'avv. Roberto Bruni e dall'avv. Nicola Giacobbe;
3. **Cirino Francesco** nato il 28.11.1936 in Reggio ~~di~~ Calabria e residente in Milazzo in via Giacomo Matteotti, 155; libero, presente
rappresentato e difeso, di fiducia, dall'avv. Carmelo Scillia e dall'avv. Giacomo Gualtieri;

IMPUTATI

Vicini Emilio:

B) per il reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3 c.p., perché, in qualità di Direttore dello stabilimento e Responsabile in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori dello stabilimento Sacelit e Nuova Sacelit sito in San Filippo del Mela nel periodo compreso tra il febbraio 1958 ed il 25.4.1961, cagionava, per colpa, (consistita negli elementi indicati nello specifico paragrafo che segue che si intende qui integralmente riportato e trascritto) l'insorgere di malattie professionali nei seguenti lavoratori:

- Imbesi Rocco, nato il 14.4.1940, lavoratore Sacelit dal 9.1.1959 al 31.10.1968; ASP5 "Asbestosi pleurica" in data 6.6.2007;

nonché per aver cagionato l'insorgere delle medesime malattie nei confronti di congiunti di lavoratori dipendenti della Soc. Sacelit, ed in particolare di:

- Sergi Maria, nata il 19.1.1926 – congiunta di Alesci Domenico, lavoratore Sacelit dal 1958 al 1980, a cui è stata riconosciuta dall'INAIL la patologia "Silicosi polmonare", in data 26.4.1975 (decaduto il 22.7.1992); a cui è stata accertata la seguente patologia: "Asbestosi pleurica", accertata il 30.11.2005.

Con riferimento a (Ruvolo Giuseppe, Alesci Gaetano), Sergi Maria, in cooperazione colposa con Covili Alberto e Cirino Francesco;

con riferimento a Imbesi Rocco (1940) in cooperazione colposa con Covili Alberto.

Condotta tenuta in San Filippo del Mela (ME) tra il febbraio 1958 ed il 25.4.1961, con eventi verificatisi tra il 30.11.2005 e il 17.9.2009.

Covili Alberto:

D) per il reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3 c.p., perché, in qualità di Direttore dello stabilimento e Responsabile in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori dello stabilimento Sacelit e Nuova Sacelit sito in San Filippo del Mela nel periodo compreso tra il gennaio 1968 ed il luglio 1972 cagionava per colpa (consistita negli elementi indicati nello specifico paragrafo che segue che si intende qui integralmente riportato e trascritto) l'insorgere di malattie professionali nei seguenti lavoratori:

- De Stefano Vincenzo, nato il 17.3.1945, lavoratore Sacelit dall'1.8.1962 all'11.5.1971 a cui sono state riconosciute e/o accertate le seguenti patologie:

“Asbestosi pleurica” accertata il 5.10.2005, o placche pleuriche”, riconosciuta il 7.11.2005.

- Imbesi Rocco, nato il 14.4.1940, lavoratore Sacelit dal 9.1.1959 al 31.10.1968 a cui sono state riconosciute e/o accertate le seguenti patologie: “Asbestosi pleurica” il 15.3.2006;

nonché per aver cagionato l’insorgere delle medesime malattie nei confronti di congiunti di lavoratori dipendenti della Soc. Sacelit, ed in particolare di:

- Sergi Maria, nata il 19.1.1926 – congiunta di Alesci Domenico, lavoratore Sacelit dal 1958 al 1980, a cui è stata riconosciuta dall’INAIL la patologia “Silicosi polmonare”, in data 26.4.1975 (deceduto il 22.7.1992) – a cui sono state accertate le seguenti patologie: “Asbestosi pleurica”, accertata il 30.11.2005.

Con riferimento a (Alesci Gaetano, Ruvolo Giuseppe e) Sergi Maria in cooperazione colposa con Vicini Emilio e Cirino Francesco.

(Con riferimento ad Amico Francesco, Quattrocchi Giuseppe, Salvia Antonino e Gitto Anna in cooperazione solo con Cirino Francesco.)

Con riferimento ad Imbesi Rocco (1940), in cooperazione solo con Vicini Emilio.

Condotta tenuta in San Filippo del Mela (ME) tra il gennaio 1968 ed il luglio 1972, con eventi verificatisi tra il 5.10.2005 ed il 26.7.2010.

Cirino Francesco:

F) per il reato di cui all’art. 590, commi 1, 2, 3 e 4 c.p., perché, in qualità di Direttore dello stabilimento e Responsabile in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori dello stabilimento Sacelit e Nuova Sacelit sito in San Filippo del Mela nel periodo compreso tra l’agosto 1972 ed il 12.2.1980 cagionava l’insorgere di malattie professionali nei seguenti lavoratori:

- Sergi Maria, nata il 19.1.1926 – congiunta di Alesci Domenico, lavoratore Sacelit dal 1958 al 1980, a cui è stata riconosciuta dall’INAIL la patologia “Silicosi polmonare”, in data 26.4.1975 (deceduto il 22.7.1992), - a cui sono state accertate le seguenti patologie:

“Asbestosi pleurica”, accertata il 30.11.2005.

Con riferimento a (Ruvolo Giuseppe, Alesci Gaetano e) Sergi Maria in cooperazione colposa con Vicini Emilio e Covili Alberto.



(Con riferimento ad Amico Francesco, Quattrocchi Giuseppe, Salvia Antonino (1935) e Gitto Anna in cooperazione colposa con Covili Alberto.)

Condotta tenuta in San Filippo del Mela (ME) tra l'agosto 1972 ed il 31.12.1975, con eventi verificatisi tra l'8.2.2003 ed il 9.1.2011.

PROFILI DI COLPA CONTESTATI A TUTTI

Per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per colpa specifica consistita nell'inosservanza degli artt. 2087 c.c.; art. 17 R.D. 14.4.1927 n. 530; art. 5 L. 12.4.1943 n. 455; artt. 4, lett. A), B), C) e D), 19, 20 e 21 D.P.R. 19.3.1956 n. 303; artt. 377 e 387 D.P.R. 27.4.1955 n. 547; art. 2 D.L.vo 20.3.1956 n. 648; artt. 157-176 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124; D.L.vo 9.4.2008 n. 81; in quanto omettevano di adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali necessari per contenere l'esposizione all'amianto ed in particolare:

- fino al 1975 non disponevano procedure atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto e, in particolare, disponevano o comunque non impedivano che i sacchi di amianto venissero trasportati manualmente nel magazzino raccogliendo con pale e scope l'amianto caduto in caso di rottura dei sacchi; che i sacchi fossero tagliati a mano con un coltello, scaricati e sbattuti; che la crocidolite fosse polverizzata nell'impianto di disintegrazione senza alcuna precauzione con dispersione delle polveri di amianto; che la miscela di amianto fosse prelevata manualmente con una pala, messa in sacchi di plastica e riversata in un foro di aspirazione; che lo smontaggio e la pulizia delle tubazioni che portavano l'amianto al secondo piano dell'impianto avvenisse manualmente;
- non predisponavano impianti localizzati di aspirazione;
- non predisponavano l'installazione di mezzi per il ricambio forzato di aria nel reparto produzione;
- non disponevano la separazione dei locali nei quali avvenivano le lavorazioni pericolose o insalubri dagli altri, né davano disposizioni affinché la porta che collegava il reparto di disintegrazione e miscelazione con il capannone di produzione restasse chiusa;
- non fornivano armadietti separati o quantomeno a doppio scomparto;

- non curavano la fornitura e l'effettivo impiego di idonei mezzi personali di protezione; in particolare, non fornivano e comunque non imponevano l'uso di mascherine ed abiti da lavoro adatti, anzi consentivano che i lavoratori lavorassero con indumenti propri che poi lavavano nelle proprie abitazioni con conseguente contaminazione anche delle abitazioni private;
- non sottoponevano i lavoratori a controllo sanitario preventivo e periodico adeguato al rischio specifico derivante dalla lavorazione dell'amianto;
- non rendevano edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dall'esposizione all'amianto e non portavano a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti.

G) Del reato p. e p. dagli artt. 113 e 449, comma 1° c.p., perché in qualità di Direttori dello stabilimento e Responsabili in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori presso lo stabilimento Sacelit e Nuova Sacelit sito in San Filippo del Mela,

- Vicini Emilio, dal febbraio del 1958 al 25.4.1961;
 - Covili Alberto, dal gennaio 1968 al luglio 1972;
 - Cirino Francesco, dall'agosto 1972 al 12.2.1980,
- in cooperazione colposa tra loro e con Romano Antonio, Direttore dello stabilimento Sacelit di San Filippo del Mela (ME) dal 26.4.1961 all'agosto 1961 (deceduto), Pardini Armando, Direttore dello stabilimento Sacelit di San Filippo del Mela (ME) dal 30.9.1961 all'8.5.1964 (deceduto) e Durazzi Sergio, Direttore dello stabilimento Sacelit di San Filippo del Mela (ME) dal 9.5.1964 al dicembre 1967 (deceduto), per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per colpa specifica consistita nell'inosservanza degli artt. 2087 c.c.; art. 17 R.D. 14.4.1927 n. 530; art. 5 L. 12.4.1943 n. 455; artt. 4, lett. A), B), C) e D), 19, 20 e 21 D.P.R. 19.3.1956 n. 303; art. 377 e 387 D.P.R. 27.4.1955 n. 547; art. 2 D. L.vo 20.3.1956 n. 648; artt. 157-176 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124; D.L.vo 9.4.2008 n. 81, in quanto omettevano di adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali necessari per contenere l'esposizione all'amianto ed in particolare:
- fino al 1975 non disponevano procedure atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto ed in particolare, disponevano o comunque non impedivano che i

sacchi di amianto venissero trasportati manualmente nel magazzino raccogliendo con pale e scope l'amianto caduto in caso di rottura dei sacchi; che i sacchi fossero tagliati a mano con un coltello, scaricati e sbattuti; che la crocidolite fosse polverizzata nell'impianto di disintegrazione senza alcuna precauzione con dispersione delle polveri di amianto; che la miscela di amianto fosse prelevata manualmente con una pala, messa in sacchi di plastica e riversata in un foro di aspirazione; che lo smontaggio e la pulizia delle tubazioni che portavano l'amianto al secondo piano dell'impianto, avvenisse manualmente;

- non predisponavano impianti localizzati di aspirazione;
- non predisponavano l'installazione di mezzi per il ricambio forzato di aria nel reparto produzione;
- non disponevano la separazione dei locali nei quali avvenivano le lavorazioni pericolose o insalubri dagli altri, né davano disposizioni affinché la porta che collegava il reparto di disintegrazione e miscelazione con il capannone di produzione restasse chiusa;
- non fornivano armadietti separati o quanto meno a doppio scomparto;
- non curavano la fornitura e l'effettivo impiego di idonei mezzi personali di protezione, in particolare non fornivano e comunque non imponevano, l'uso di mascherine ed abiti da lavoro adatti, anzi consentivano che i lavoratori lavorassero con indumenti propri che poi lavavano nelle proprie abitazioni con conseguente contaminazione anche delle abitazioni private;
- non sottoponevano i lavoratori a controllo sanitario preventivo e periodico adeguato al rischio specifico derivante dalla lavorazione dell'amianto;
- non rendevano edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dall'esposizione all'amianto e non portavano a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti,

così cagionando un disastro consistito nella dispersione delle polveri di amianto nello stabilimento Sacelit e Nuova Sacelit nonché negli ambienti di vita quotidiana dei lavoratori dipendenti della Sacelit esponendo a pericolo la vita e l'integrità fisica dei lavoratori e dei loro familiari, nonché cagionando la morte per asbestosi polmonare e/o mesotelioma pleurico e/o tumore al polmone di:

- Alesci Domenico, nato il 26.8.1920 e deceduto il 22.7.1992, lavoratore dipendente della Sacelit Sp.A. dal 1958 al 1980;
- Alesci Santo, nato il 2.11.1921 e deceduto il 17.9.1987, lavoratore dipendente della Sacelit S.p.A. dal 25.1.1960 al 28.4.1978;
- Andaloro Imbesi Tommaso, nato il 12.1.1934 e deceduto il 5.8.1996, lavoratore dipendente Sacelit dal 9.8.1967 al 18.11.1988;
- Benedetto Andrea, nato il 19.6.1926 e deceduto il 10.12.2009, lavoratore dipendente Sacelit dal 22.6.1961 AL 21.3.1984;
- Cannata Antonino, nato il 11.11.1919 e deceduto il 19.4.2007, lavoratore dipendente Sacelit dal 22.10.1964 al 1969;
- Cattafi Francesco, nato il 1.9.1937 e deceduto il 13.2.2007, lavoratore dipendente della Sacelit S.p.A. dal 15.5.1961 al 30.7.1993;
- Chindemi Antonino, nato il 25.10.1924 e deceduto il 7.1.2001, lavoratore dipendente della Sacelit S.p.A. dal 5.5.1958 al 1983;
- Chiofalo Carmelo, nato il 10.1.1928 e deceduto il 14.1.2005, lavoratore dipendente della Sacelit S.p.A. dall'1.12.1958 al 1983;
- Cirino Antonino, nato il 7.12.1937 e deceduto l'8.2.2010, lavoratore dipendente della Sacelit S.p.A. dal 13.10.1961 al 30.7.1993.
- De Gaetano Carmelo, nato il 13.7.1922 e deceduto il 7.12.2006, lavoratore dipendente della Sacelit S.p.A. dall'8.11.1961 al 13.7.1982;
- De Gaetano Antonino, nato il 17.7.1931 e deceduto il 16.4.2001, lavoratore dipendente della Sacelit S.p.A. dal 14.5.1962 al 31.7.1986;
- De Gaetano Antonino, nato il 13.2.1926 e deceduto il 20.9.2007, lavoratore dipendente della Sacelit S.p.A. dal 12.3.1962 al 30.12.1983;
- De Gaetano Carmelo, nato il 13.7.1922 e deceduto il 7.12.2006, lavoratore dipendente della Sacelit S.p.A. dall'8.11.1961 al 13.7.1982;
- De Gaetano Salvatore, nato il 31.1.1922 e deceduto l'8.2.2003, lavatore dipendente della Sacelit S.P.A. dal 7.11.1961 al 28.3.1982;
- Di Maio Francesco nato il 22.1.1928 e deceduto il 5.8.2004. lavoratore dipendente della Sacelit S.P.A. dal 13.5.1958 al 30.12.1983;



- Foti Pietro, nato il 3.9.1937 e deceduto l'11.7.2005, lavoratore dipendente della Sacelit S.P.A. dal 26.6.1962 al 30.7.1993;
- Gitto Salvatore, nato il 12.8.1931 e deceduto il 2.2.2000, lavoratore dipendente della Sacelit S.P.A. dal 22.1.1962 al 1983;
- Ieni Carmelo, nato il 27.7.1912 e deceduto il 18.11.1983, lavoratore dipendente della Sacelit S.P.A. dal 1963 al 1972;
- Lipari Carmelo, nato il 15.11.1919 e deceduto il 17.7.2001, lavoratore dipendente della Sacelit S.P.A. dal 24.5.1961 al 15.11.1979;
- La Malfa Stefano, nato il 5.5.1935 e deceduto il 23.12.2009, lavoratore dipendente della Saelit S.P.A. dal 4.9.1961 al 15.7.1983;
- Pandolfo Francesco, nato il 19.5.1921 e deceduto il 16.2.1973, lavoratore dipendente della Sacelit S.P.A. dal 5.11.1958 al 1970;
- Pandolfo Giovanni, nato il 12.1.1942 e deceduto il 9.1.2011, lavoratore dipendente della Sacelit S.P.A. dal 20.3.1962 al 30.7.1993;
- Perrone Angelo, nato il 3.1.1921 e deceduto il 18.7.2005, lavoratore dipendente della Sacelit S.P.A. dal 7.11.1961 al 29.9.1978;
- Pino Giuseppe nato il 17.1.1926 e deceduto il 2.12.2009, lavoratore dipendente della Sacelit S.P.A. dal 6.3.1958 al 1993;
- Pulitanò Pietro, nato il 19.7.1938 e deceduto il 2.8.2009, lavoratore dipendente della Sacelit S.P.A. dall'1.7.1958 al 31.12.1964;
- Stroschio Costantino, nato il 11.4.1932 e deceduto il 13.6.2009, lavoratore dipendente della Sacelit S.P.A. dal 6.4.1959 al 15.7.1988;
- Torre Francesco, nato il 11.11.1929 e deceduto il 24.8.2000, lavoratore dipendente della Sacelit S.P.A. dal 7.1.1964 al 1983;
- Fumia Fortunata, nata il 9.4.1928 e deceduta il 25.10.2010 – coniuge di Dragà Andrea, lavoratore dipendente della Sacelit S.P.A. dal 1962 al 1983.
- Saraò Angela nata il 21.4.1932 e deceduta il 7.7.2007 – coniuge di Pino Giuseppe, dipendente Sacelit dal 6.3.1958 al 1993;

e per aver cagionato l'insorgere di malattie professionali nei seguenti lavoratori:

- Abbriano Domenico, nato l'11.5.1941, lavoratore Sacelit dal 10.2.1964 al 31.3.1982, al quale è stato accertato / riconosciuto le seguenti patologie:

- ASP 5: "Asbestosi pleuro – parenchimale" del 29.3.2004;
INAIL: "Silicosi polmonare" in data 21.4.1977 e placche pleuriche il 20.10.2003.
- Alibrando Fortunato, nato il 30.10.1932, lavoratore Sacelit dal 13.10.1961 al 15.12.1983, al quale è stato accertato / riconosciuto le seguenti patologie:
ASP5: "Asbestosi" del 28.4.2004.
INAIL: "Placche pleuriche" in data 29.4.2004 e placche pleuriche in data 29.4.2004.
- Alioto Gaetano, nato il 24.10.1942, lavoratore Sacelit dal 15.2.1967 al 11.6.1982, al quale sono state accertate / riconosciute le seguenti patologie:
ASP5: per "Asbestosi pleurica" in data 11.10.2005;
INAIL: "Placche pleuriche" in data 20.1.2009;
- Amico Francesco, nato il 17.1.1942, lavoratore Sacelit dal 1.8.1967 al 30.7.1993 al quale sono state riconosciute le seguenti patologie:
ASP5: "Minimo ispessimento pleurico" in data 16.9.2009;
INAIL: "Ispessimenti pleurici" in data 16.9.2009;
- Andaloro Santo, nato il 27.6.1932, m lavoratore Sacelit dal 9.8.1967 al 6.9.1971,
ASP5: "Asbestosi Pleuro – polmonare" del 21.4.2004;
INAIL: "Asbestosi pleuro – polmonare" in data 4.4.2005;
- Bartuccio Stefano, nato il 8.4.1929, lavoratore Sacelit dal 1962 al 1983;
ASP5: "Asbestosi pleurica" in data 21.4.2004;
INAIL: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 17.2.2000;
- Basile Giovanni nato il 21.12.1938, lavoratore Sacelit dall'aprile del 1959 all'1.1.1964;
Asp5: "Asbestosi pleurica" del 3.5.2004;
INAIL: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 24.7.2002;
- Bertè Nunziata, nata l'11.11.1937, lavoratore Sacelit dal 25.2.1958 al 18.11.1988;
Asp5 ha accertato: "Asbestosi"; 1.6.2005 e "Asbestosi pleurica" in data 24.1.2007;
INAIL: "Silicosi polmonare" in data 11.1.1986;
- Bisbano Domenico, nato il 20.2.1931, lavoratore Sacelit dal 23.2.1959 al 1973;



- Asp5 ha accertato: "Asbestosi pleurico – polmonare in data 10.2.2003;
INAIL: Asbestosi polmonare" in data 20.6.1970;
- Bisbano Domenico, nato il 7.5.1941, lavoratore Sacelit dal 15.4.1961 al 30.7.1993;
INAIL: "Asbestosi pleurica" in data dicembre 1991;
 - Bucca Carmelo, nato il 10.8.1935, lavoratore Sacelit dal 4.12.1961 al 30.7.1993;
Asp5: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 16.5.2004;
INAIL ha riconosciuto: "Asbestosi pleurico polmonare" in data 8.6.1992;
 - Bucca Giuseppe, nato il 29.10.1931, lavoratore Sacelit dal 22.6.1961 al 8.4.1969;
Asp5: "Asbestosi pleurico polmonare" in data 23.2.2005;
 - Calapristi Caterina, nata il 2.10.1930, lavoratore Sacelit dal 6.8.1958 al 3.12.1983;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 8.6.2005;
INAIL: "Placche pleuriche" in data 7.3.2005;
 - Cambria Maria, nata l'1.5.1942, lavoratore Sacelit dal 7.9.1959 all'8.7.1961;
Asp5: "Asbestosi" in data 17.5.2006;
INAIL: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 16.6.2004;
 - Cuciti Antonino, nato 13.11.1944, lavoratore Sacelit dal 2.8.1967 al 1971;
Asp5 ha accertato: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 7.5.2008;
INAIL ha riconosciuto: "Asbestosi polmonare" in data 4.11.2008;
 - Cusumano Salvatore, nato il 25.5.1938, lavoratore Sacelit dal 16.10.1961 al 31.7.1992;
Asp5: Asbestosi pleurica" in data 4.12.2003;
INAIL: "Asbestosi pleuro polmonare in data 20.8.2002;
 - Cuzzupé Antonino, nato il 10.4.1929, lavoratore Sacelit dal 14.4.1961 al 6.6.1986;
Asp5: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 3.5.2004;
INAIL: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 5.7.2004;
 - De Gaetano Domenico nato il 8.12.1926, lavoratore Sacelit dal 7.1.1964 al 1983;
Asp5: "Asbestosi pleurica" del 3.5.2004;
INAIL ha riconosciuto: "Asbestosi pleurica" in data 24.11.1982;



- De Mariano Antonino, nato il 26.2.1936, lavoratore Sacelit dal 1958 al 31.5.1985;
Asp5: "Asbestosi pleuro polmonare in data 21.7.2004;
INAIL: "Silicosi polmonare" in data 3.8.1977;
- De Stefano Vincenzo, nato il 17.3.1945, lavoratore Sacelit dall'1.8.1962 all'11.5.1971;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 25.10.2005;
INAIL ha riconosciuto: "Silicosi polmonare" in data 8.2.1990 e "Placche pleuriche" in data 7.11.2005;
- Di Maio Stefano, nato il 3.3.1934, lavoratore Sacelit dal 30.10.1961 al 30.7.1993;
ASP5: "Asbestosi pleurica" in data 10.2.2003;
INAIL ha riconosciuto: "Silicosi polmonare" in data gennaio 1974 e "Placche pleuriche" in data 9.10.2003;
- Di Pasquale Filippo, nato il 4.6.1933, lavoratore Sacelit dal 7.9.1959 all'1.9.1973;
Asp5 ha accertato: "Asbestosi" in data 3.5.2004;
INAIL: "Asbestosi in data 14.9.1973;
- Di Pasquale Teresa, nata il 6.11.1941, lavoratore Sacelit dal 22.8.1960 al 22.8.1972;
Asp5: "Asbestosi con ostruzione delle piccole vie aeree" del 6.10.2004;
INAIL: "Asbestosi pleuro polmonare in data 2.12.2003;
- Foti Giovanni, nato il 26.1.1940, lavoratore Sacelit dal 20.6.1961 al 20.7.1993;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 21.4.2004;
INAIL: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 5.8.1996;
- Foti Santa, nata il 3.3.1935, lavoratore Sacelit dal 19.12.1958 al 4.3.1985;
ASP5: "Asbestosi pleurica" in data 3.5.2004;
INAIL: "Placche pleuriche da amianto" in data 16.6.2004;
- Gitto Giuseppe, nato il 28.10.1940, lavoratore Sacelit dal 6.10.1967 al 18.9.1984;
INAIL: "Asbestosi polmonare" in data 15.10.1974;



- Gitto Salvatore, nato il 18.2.1933, lavoratore Sacelit dal 3.2.1964 al 26.6.1987;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 29.4.2004;
INAIL: "Placche pleuriche" in data 31.3.2004;
- Grasso Caterina, nata il 1.12.1944, lavoratore Sacelit dal 3.3.1962 al 30.7.1993;
ASP5: "Asbestosi pleurica" in data 26.2.2004;
INAIL: "Placche pleuriche" in data 9.3.2009;
- Iarrera Nunziato, nato il 4.10.1943, lavoratore Sacelit dal 14.11.1967 al 30.7.1993;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 3.5.2004;
INAIL: "Silicosi polmonare" in data 20.3.1976;
- Imbesi Maria, nata il 4.3.1936, lavoratore Sacelit dal settembre 1959 al dicembre 1961;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 19.1.2005;
INAIL: "Placche pleuriche" in data 4.4.2002;
- Imbesi Rocco, nato il 14.4.1940, lavoratore Sacelit dal 10.1.1959 al 31.10.1968;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 6.6.2007;
- Imbesi Rocco, nato il 15.1.1938, lavoratore Sacelit dal 10.6.1961 al 30.7.1993;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 19.4.2004;
INAIL ha riconosciuto: "Asbestosi polmonare" in data 18.1.1991;
- Isgrò Giovanni, nato il 9.1.1928, lavoratore Sacelit dal 7.9.1962 al 19.11.1984;
- INAIL: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 13.4.2005;
- Italiano Natale, nato il 17.1.1937, lavoratore Sacelit dal 24.2.1958 al 1993;
Asp5: "Asbestosi pleuro – polmonare" in data 28.4.2004;
INAIL: "Asbestosi polmonare" in data 26.11.1987;
- La Malfa Maria, nata l'1.1.1943, lavoratore Sacelit dal 27.10.1961 al 12.5.1972;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 8.3.2006;
INAIL: "Carcinoma polmonare sinistro" in data 21.11.2007 e "Asbestosi polmonare" in data 19.4.2010;
- La Rosa Anna, nata il 14.1.1939, lavoratore Sacelit dal 25.2.1958 al 24.8.1960;
- Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 24.3.2004;
INAIL ha riconosciuto: "Placche pleuriche" in data 16.5.2005;



- La Spada Franco, nato l'11.1.1936, lavoratore Sacelit dal 21.10.1959 al 1983;
Asp5: "Asbestosi pleurica" dal 28.4.2004;
INAIL ha riconosciuto: "Placche pleuriche" in data 15.3.1984;
- Mancuso Salvatore, nato il 24.8.1934, lavoratore Sacelit dal 4.9.1961 al 28.12.1985;
Asp5: "Asbestosi pleurica" del 28.4.2004;
INAIL ha riconosciuto: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 16.5.2005;
- Marino Cristoforo, nato il 15.4.1929, lavoratore Sacelit dall'1.8.1959 al 31.10.1984;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 10.5.2006;
INAIL: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 3.12.2003;
- Melcarne Vincenzo nato il 24.7.1934, lavoratore Sacelit dal 7.1.1964 al 29.3.1966;
Asp5: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 10.5.2004;
INAIL: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 2.11.2005;
- Nania Salvatore, nato il 13.1.1948, lavoratore Sacelit dal 4.6.1971 al 31.12.1993;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 26.4.2004;
INAIL: "Placche pleuriche" in data 2.11.1999;
- Picciolo Antonio, nato il 27.7.1940, lavoratore Sacelit dall'1.10.1963 al 20.7.1993;
Asp5 ha accertato: "Asbestosi pleurica" in data 12.5.2004;
INAIL ha riconosciuto: "Placche pleuriche" in data 5.4.2005;
- Puglisi Caterina, nata l'1.5.1941, lavoratore Sacelit dal 25.2.1958 al 30.7.1993;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 26.4.2004;
INAIL: "Placche pleuriche da amianto" in data 4.5.2004;
- Puglisi Nunziata, nata il 21.5.1943, lavoratore Sacelit dal 3.3.1962 al 30.7.1993;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 26.4.2004;
INAIL: "Placche pleuriche" in data 2.4.2002;
- Quattrocchi Giuseppe, nato il 18.10.1935, lavoratore Sacelit dal 14.5.1962 al 31.7.1984;
ASP5: "Asbestosi pleurica" in data 29.3.2006";



- INAIL: "Ispessimenti pleurici da amianto" in data 26.7.2010;
- Raffa Lorenzo, nato il 10.5.1932, lavoratore Sacelit dal 7.7.1959 al 27.12.1988,
Asp5: "Asbestosi pleuro polmonare avanzata" in data 7.7.2004;
INAIL: "Asbestosi pleuro polmonare avanzata" in data 26.7.1979;
 - Rugolo Francesco, nato il 25.11.1937, lavoratore Sacelit dal 18.4.1961 al 30.7.1993;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 13.5.2004,
INAIL: "Asbestosi pleurica" in data 22.3.1990;
 - Russo Santo, nato il 9.8.1958, lavoratore Sacelit dall'1.9.1988 al 14.1.1993;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 27.9.2006;
 - Ruvolo Giuseppe nato il 18.7.1925, lavoratore Sacelit dal 24.2.1958 al 1984;
Asp5: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 12.4.2006;
INAIL: "Asbestosi polmonare" in data 21.1.1974;
 - Salvia Antonino nato il 14.9.1932, lavoratore Sacelit dal 13.8.1959 al 25.8.1984;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 22.3.2004;
INAIL: "Placche pleuriche" in data 20.8.2002;
 - Salvia Antonino, nato il 16.11.1935, lavoratore Sacelit dal 2.11.1961 al 1993;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 6.6.2007;
INAIL: "Asbestosi polmonare" in data 10.10.1983;
 - Santamaria Giuseppe, nato il 13.6.1939, lavoratore Sacelit dal 27.10.1961 al 30.7.1971;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 16.6.2004;
INAIL: "Placche pleuriche" in data 2.11.2005;
 - Santoro Salvatore nato il 26.9.1938, lavoratore Sacelit dal 24.10.1961 al 30.7.1993;
Asp5: "Asbestosi polmonare" del 24.3.2004;
INAIL: "Asbestosi polmonare" in data 27.12.1989;
 - Saporita Giovanni nato il 5.12.1924, lavoratore Sacelit dal 17.6.1959 al 31.12.1983;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 21.4.2004;
INAIL: "Asbestosi Pleuro polmonare" in data 1.4.1996;
- 

- Scalzo Andrea nato l'1.10.1940, lavoratore Sacelit dal 20.10.1958 al 23.1.1968;
Asp5: "Asbestosi" in data 3.5.2004;
INAIL: "Ispessimenti pleurici da amianto" in data 20.3.2007;
- Scilipoti Fortunato nato il 6.4.1936, lavoratore Sacelit dal 16.4.1962 al 27.12.1988;
Asp5: "Asbestosi pleuro polmonare in atto in trattamento con Olt" del 16.5.2004;
INAIL ha riconosciuto: "Silicosi polmonare" in data 21.3.1979 e "Asbestosi pleuro polmonare" in data 3.12.2002;
- Sgrò Stefano nato il 5.9.1939, lavoratore Sacelit dall'1.3.1965 al 14.6.1972,
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 10.5.2004;
INAIL: "Placche pleuriche da amianto" in data 2.7.2002;
- Sottile Francesca nata il 6.5.1945, lavoratore Sacelit dal 15.3.1963 al 30.7.1993;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 21.7.2004;
INAIL: "Placche pleuriche" in data 1.12.2003;
- Sottile Salvatore nato il 26.2.1930, lavoratore Sacelit dal 2.9.1958 al 3.3.1983;
Asp5: "Asbestosi" il 3.5.2004;
INAIL ha riconosciuto "Silicosi polmonare" in data 27.9.1984 e "Placche pleuriche" da amianto" in data 7.11.2005;
- Traina Antonino nato il 10.7.1926, lavoratore Sacelit dal 24.2.1958 al 1984;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 19.4.2004;
INAIL: "Silicosi polmonare" in data 3.3.1975;
- Vaccarino Luigi nato l'8.4.1945, lavoratore Sacelit dal 2.2.1962 al 1993;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 31.3.2004;
INAIL: "Asbestosi pleuro polmonare" in data 7.9.1993;
- Vaccarino Pietro nato l'11.1.1935, lavoratore Sacelit dal 22.8.1959 al 1987;
Asp5: "Asbestosi pleurica, Nodulo polmonare" in data 25.6.2005;
INAIL: "Asbestosi pleurica" in data 24.2.2009;

nonché per aver cagionato l'insorgere delle medesime malattie nei confronti di congiunti di lavoratori dipendenti della Soc. Sacelit, ed in particolare di:

- Alesci Gaetano, nato il 18.2.1953 – figlio di Alesci Domenico, lavoratore dipendente della Sacelit dal 1958 al 1980;

- Asp5: "Placche pleuriche verosimilmente asbesto correlate" in data 20.10.2004;
- Altomonte Lucia nata l'8.8.1933 – coniuge di Bartuccio Stefano, lavoratore dipendente della Sacelit dal 1962 al 1983;
Asp5: "Broncopatia cronica bronchiectasica con sindrome disventilatoria mista di grado lieve" in data 29.9.2004;
 - Armadillo Caterina nata il 6.10.1949 – coniuge di Nania Salvatore, lavoratore dipendente della Sacelit dal 4.6.1971 al 31.12.1993;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 22.9.2004;
 - De Gaetano Maria nata il 31.10.1961 – figlia di De Gaetano Carmelo, lavoratore dipendente della Sacelit dall'8.11.1961 al 13.7.1982;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 14.3.2007;
 - Gitto Anna nata l'1.12.1944 – coniuge di Picciolo Antonio, lavoratore dipendente della Sacelit dall'1.10.1963 al 20.7.1993;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 21.3.2007;
 - Lipari Paolo nato il 23.8.1945 – figlio di Lipari Carmelo, lavoratore dipendente della Sacelit dal 24.5.1961 al 1979;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 16.2.2005;
 - Mandolfo Antonia, nata il 23.10.1943 – coniuge di Di Pasquale Filippo, lavoratore dipendente della Sacelit dal 7.9.1959 all'1.9.1973;
Asp5: ha accertato: "Asbestosi pleurica" in data 21.7.2004;
 - Pagano Antonia, nata il 14.2.1936 – coniuge di Alibrando Fortunato, lavoratore dipendente della Sacelit dal 13.10.1961 al 15.12.1983;
Asp5: "Asbestosi polmonare" in data 29.3.2004;
 - Salvatore Grazia nata il 15.12.1974 – figlia di Puglisi Nunziata, lavoratrice dipendente della Sacelit dal 3.3.1962 al 30.7.1993;
Asp5: "Nodulo polmonare calcifico" in data 22.6.2005;
 - Sergi Maria, nata il 19.1.1926 – coniuge di Alesci Domenico, lavoratore dipendente della Sacelit dal 1958 al 1980;
Asp5: "Asbestosi pleurica" in data 30.11.2005.

Commesso in San Filippo del Mela (ME) sino al 31.12.1975, con eventi verificatisi tra il 20.6.1970 ed il 9.1.2011.

MOTIVAZIONE

Con atto depositato in Cancelleria il 23 marzo 2012 il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale ed il (Sostituto) Procuratore formulavano richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Vicini Emilio, Covili Alberto e Cirino Francesco per il reato di disastro innominato colposo previsto dal comma 1 dell'art. 449 c. p., in cooperazione tra loro, descritto in epigrafe al capo G), di lesione personale colposa aggravata ai danni di Imbesi Rocco, di Sergi Maria e De Stefano Vincenzo descritti rispettivamente ai capi B), D) e F) della rubrica (oltre che per altri delitti di lesioni personali colpose aggravate e di omicidi colposi plurimi aggravati descritti rispettivamente ai capi B, D, F, A, C ed E, per i quali si procede ora separatamente).

All'udienza preliminare del 03.10.2012, contumaci gli imputati Covili Alberto e Cirino Francesco ed assente Vicini Emilio, si costituivano parti civili Bertè Nunziata e Scolaro Anna + 6, in proprio e quali eredi di De Gaetano Antonino.

Il processo era rinviato ad altra data per la regolarizzazione del contraddittorio nei confronti di Vicini Emilio e di talune delle persone offese.

All'udienza del 26.11.2012, contumaci tutti gli imputati, si costituivano parti civili Alesci Marianna + 3, in proprio e quali eredi di Alesci Santo, Tonarelli Roberta, in proprio e quale erede di Alesci Santo, Marino Cristoforo in proprio, Dragà Diega, De Gaetano Maria, in proprio e nella qualità di erede di De Gaetano Carmelo, Melcarne Vincenzo in proprio, De Gaetano Carmela, quale erede di De Gaetano Carmelo, Gitto Carmela, quale erede di Gitto Salvatore, Perrone Francesca, quale erede di Pandolfo Giovanni, Lipari Lorenzo Antonio, quale erede di Lipari Carmelo, Lipari Paolo, quale erede di Lipari Carmelo, Lipari Paola Maria Teresa, quale erede di Lipari Carmelo, Lipari Giuseppe, quale erede di Lipari Carmelo, Pandolfo Stefania, quale erede di Pandolfo Giovanni, Pandolfo Maria Catena, quale erede di Pandolfo Giovanni, Pandolfo Nunziata, quale erede di Pandolfo Giovanni.

Venivano poi estromessi, su indicazione del P. M., talune delle persone erroneamente indicate nei capi di imputazione come offese dal reato, giusta

elencazione inserita nel verbale di udienza (cui si rimanda in questa sede per economia espositiva).

Era poi depositata dal P. M. documentazione riguardante ulteriori attività di indagine come da elenco allegato recante la data del 26.11.2012; i Difensori degli imputati depositavano a loro volta documentazione.

Il processo era rinviato ad altra data per regolarizzare il contraddittorio nei confronti di una delle persone offese.

All'udienza del 28.01.2013, presente Covili Alberto e contumaci gli altri imputati, si costituivano parti civili Basile Giovanni, in proprio, Sottile Francesca, in proprio, Cuciti Antonino, in proprio, Di Pasquale Filippo Francesco, in proprio, Puglisi Nunziata, in proprio, Puglisi Caterina, in proprio, Salvia Antonino (cl. 1932), in proprio, Salvia Antonino (cl. 1935) in proprio, Alibrando Rita, in proprio e quale figlia e procuratrice generale di Pagano Antonia e di Alibrando Fortunato, Mandolfo Antonia, in proprio, Agliata Concetta, Foti Andrea e Foti Tiziana, nella qualità di eredi di Foti Pietro, Spoto Giorgio, in proprio, Cingolani Leopoldo, in proprio.

Era quindi concesso un termine *ad horas* ai Difensori degli imputati per esaminare le odierne costituzioni di parte civile e lo stesso termine alle Difese di parte civile per visionare la memoria depositata in cancelleria il 24.10.2013 nell'interesse degli imputati.

Ripresa la trattazione del processo, si avviava il contraddittorio su tutte le costituzioni di parte civile (come da verbale di udienza cui si rimanda testualmente).

All'esito era pronunciata la ordinanza allegata a verbale, del cui dispositivo si dava lettura.

All'udienza odierna (11 marzo 2013), contumace Vicini Emilio e presenti gli altri due imputati, è stata disposta la correzione materiale di una parte del dispositivo dell'ordinanza emessa alla udienza precedente ed è stata emessa ordinanza a scioglimento della riserva formulata alla scorsa udienza sulla richiesta di esclusione della parte civile Scolaro Anna + 6, essendo stata acquisita agli atti la sentenza del Giudice del Lavoro n. 1694/05 del 24.06.2005

giusta disposizione di cui all'ordinanza del 28.01.2013. Si sono poi costituiti parte civile Bisbano Domenico in proprio e Parisi Giuseppa e Vaccarino Giovanni, nella qualità di eredi di Vaccarino Luigi: la costituzione di questi ultimi, su richiesta della Difesa degli imputati, è stata poi esclusa con ordinanza letta e trascritta a verbale di udienza.

Ad integrazione della ordinanza sulle parti civili pronunciata all'udienza del 28.01.2013 è stata respinta la richiesta di esclusione della parte civile Puglisi Caterina come da provvedimento letto e trascritto a verbale di udienza.

E' stata quindi dichiarata chiusa la fase dell'udienza preliminare relativa all'accertamento della costituzione delle parti.

E' stata poi ammessa, nel contraddittorio delle parti, la precedente produzione documentale del Pubblico Ministero, dei Difensori degli imputati e di Pandolfo Antonino, nonché la odierna produzione documentale dei Difensori degli imputati e della parte civile Spoto Giorgio.

Si è discusso quindi in ordine alla eccezione preliminare di prescrizione formulata dalle Difese degli imputati con memoria depositata in Cancelleria il 28.02.2013 e ribadita in udienza, come da argomentazioni trascritte a verbale.

All'esito, previo stralcio delle relative posizioni e dei rispettivi reati di cui alla pronuncia stessa, è stata emessa la presente sentenza *ex art. 129 c. p. p.*, dandosi lettura del dispositivo, nonché è stata pronunciata consequenziale ordinanza di cui all'art. 81 c. p. p. – letta in udienza ed allegata al relativo verbale - per la esclusione di ufficio delle parti civili legittimate unicamente in relazione ai reati dei quali è stata oggi dichiarata la prescrizione (per le restanti posizioni ed i restanti reati è stata fissata per il prosieguo altra udienza preliminare).

Va subito osservato che a norma dell'art. 129, comma 1, c. p. p., quando emerga dagli atti che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, o che il fatto, comunque, non costituisca reato, o – come nella specie – che il reato sia estinto, o, infine quando manchi una condizione di procedibilità, il Giudice, in qualunque stato e grado del processo, lo deve immediatamente dichiarare d'ufficio con sentenza.

In particolare, per quel che interessa più direttamente il caso specifico, occorre evidenziare che il principio della “immediatezza” – desumibile direttamente dalla rubrica della disposizione codicistica citata - impone al Giudice, quando il reato risulta estinto per prescrizione, di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c. p. p., anche se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari ovvero – come nel caso che ci occupa – nella fase dell'udienza preliminare, fermo restando comunque il divieto per il giudice dell'udienza preliminare di emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio (principio di diritto quest'ultimo ribadito dalle *Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con sentenza n. 12283/2005*).

Ciò premesso, in via preclusiva di ogni ulteriore esame della vicenda processuale relativa alle imputazioni in oggetto, anche in (parziale) accoglimento della relativa eccezione formulata dalle Difese degli imputati, va dichiarato che il reato di disastro innominato colposo ascritto a ciascuno degli imputati al capo G) della rubrica, nonché il reato ascritto a Vicini Emilio al capo B), limitatamente alle malattie di Imbesi Rocco e di Sergi Maria, quello ascritto a Covili Alberto al capo D), limitatamente alle malattie di Sergi Maria, di De Stefano Vincenzo e di Imbesi Rocco, e quello ascritto a Cirino Francesco al capo F), limitatamente alla malattia di Sergi Maria, si sono estinti per intervenuta prescrizione.

Al capo G) si imputa a Vicini Emilio, Covili Alberto e Cirino Francesco, nelle loro rispettive qualità di Direttore dello Stabilimento e responsabili in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori presso lo stabilimento “Sacelit” e “Nuova Sacelit” sito in San Filippo del Mela, dal febbraio 1958 al 25.04.1961 il Vicini, dal gennaio 1968 al luglio 1972 il Covili e dall'agosto 1972 al 12.02.1980 il Cirino, di avere cagionato, in cooperazione colposa tra loro e con altri Direttori dello stabilimento avvicendatisi nel periodo di riferimento (ora deceduti), un disastro consistito nella dispersione delle polveri di amianto nello stabilimento medesimo, nonché negli ambienti di vita quotidiana dei lavoratori dipendenti

della Sacelit, esponendo a pericolo la vita e la integrità dei lavoratori e dei loro familiari, nonché cagionando la morte per asbestosi polmonare e/o mesotelioma pleurico e/o tumore al polmone delle numerose persone indicate nell'elenco di cui alle pagg. 10 e 11 della richiesta di rinvio a giudizio (alle quali si rimanda qui per economia espositiva), l'insorgere di malattie professionali nei lavoratori indicati nell'elencazione di cui alle pagg. da 11 a 16 della richiesta di rinvio a giudizio, e l'insorgere delle medesime malattie nei confronti di taluni congiunti di lavoratori dipendenti della Sacelit elencati alle pagg. 16 e 17 della medesima richiesta. La colpa sarebbe consistita in quella generica, quale negligenza, imprudenza ed imperizia, ed altresì nella colpa specifica consistita nella violazione della normativa lavoristica di settore enunciata alla pag. 9 della richiesta di rinvio a giudizio (cui si rimanda qui testualmente), avendo, in particolare, omesso di adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali necessari per contenere l'esposizione all'amianto, segnatamente: sino all'anno 1975 non avrebbero disposto procedure atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto (non impedendo che i sacchi di amianto venissero trasportati manualmente nel magazzino, che fossero tagliati a mano, che la crocidolite fosse polverizzata nell'impianto senza alcuna precauzione con dispersione di polveri di amianto, che la miscela di amianto fosse prelevata manualmente, che lo smontaggio e la pulizia dei tubi che portavano l'amianto al secondo piano dell'impianto avvenisse manualmente); non avrebbero predisposto impianti localizzati di aspirazione, né l'installazione di mezzi per il ricambio forzato di aria nel reparto produzione, né la separazione, dagli altri, dei locali nei quali avvenivano le lavorazioni pericolose o insalubri; non avrebbero fornito armadietti separati o quanto meno a doppio scomparto, né avrebbero curato la fornitura e l'effettivo impiego di idonei mezzi personali di protezione (quali mascherine, abiti da lavoro adatti), lasciando invece che i dipendenti lavorassero con indumenti propri che lavavano poi presso le rispettive abitazioni con conseguente loro contaminazione, né avrebbero sottoposto i lavoratori a controllo sanitario preventivo e periodico adeguato al rischio specifico legato alla lavorazione dell'amianto, né li avrebbero resi edotti circa i rischi specifici



derivanti dalla esposizione all'amianto ed in ordine ai modi di prevenire i danni da essi scaturenti. Il tutto in San Filippo del Mela sino al 31.12.1975, con eventi verificatisi tra il 20.06.1970 ed il 09.01.2011.

E' noto che la prescrizione del reato decorre, in caso di reato consumato, dal giorno della consumazione; se trattasi di reato permanente il *dies a quo* della decorrenza della prescrizione coincide con la cessazione della permanenza.

Ha natura "permanente", secondo l'accezione più accreditata nella interpretazione giurisprudenziale e nella elaborazione dottrinale, il reato nel quale l'offesa al bene giuridico tutelato si protrae nel tempo, sempre che tale protrazione dipenda dalla volontà del soggetto agente, che potrebbe farla cessare perciò in qualunque momento.

Esso si perfeziona con il verificarsi del minimo necessario di mantenimento della situazione offensiva e si consuma nel momento in cui cessa la condotta **volontaria** del mantenimento, sia perché il soggetto agente abbia posto in essere l'azione che la abbia fatta cessare, sia perché è diventato impossibile per fatti esterni al reo il compimento di tale azione (esempio di scuola ne è il reato di sequestro di persona).

Il reato cd. "istantaneo", di contro, si caratterizza per il fatto di perfezionarsi e consumarsi in un unico e contemporaneo momento, che è quello in cui il fatto realizzato corrisponde alla condotta delineata dalla norma incriminatrice; in altri termini, nei reati istantanei la condotta illecita inizia e termina in un preciso momento temporale, non perdura nel tempo poiché la realizzazione della offesa tipica coincide e si esaurisce con la realizzazione della azione tipizzata dalla fattispecie astratta (esempio di scuola ne è il reato di omicidio).

Ciò sinteticamente premesso, giova notare anzitutto che il delitto di disastro in generale, ed in particolare quello di disastro colposo cd. "innominato" ipotizzato nella specie, non ha ricevuto nella giurisprudenza della Suprema Corte una interpretazione unitaria quanto ad elemento oggettivo e soprattutto – per ciò che qui specificamente interessa - alla sua natura in rapporto al momento consumativo.

E' più che consolidata in giurisprudenza, anzitutto, la nozione di "disastro" quale "avvenimento grave e complesso contraddistinto da una prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone".

Taluni "disastri" vengono rappresentati e trattati quali reati istantanei, poiché l'evento in essi è estemporaneo e si verifica immediatamente quale effetto di vari fattori, umani e/o meccanici: si pensi al disastro cd. "aviatorio" e/o "ferroviario", per i quali si parla perciò di "disastri istantanei".

In altri casi l'evento disastroso è la conseguenza differita del ripetersi nel tempo di condotte rispettose di regole inadeguate ovvero irrispettose di regole precauzionali, come avviene quando, nell'esercizio di una attività di impresa, la stessa comporta inevitabilmente un rischio il cui contenimento prevede il rispetto di regole precauzionali che talvolta possono essere soggette ad evoluzione in linea con il progresso scientifico e della conoscenza più in generale.

L'ipotesi accusatoria che ci occupa potrebbe verosimilmente essere inquadrata in tale ultima categoria dal momento che essa si è fondata essenzialmente sulla circostanza che l'attività aziendale svolta dalla "Sacelit" di San Filippo del Mela sin dalla fine degli anni '50, consistente nella produzione di vari tipi di manufatti in cemento-amianto (lastre per tetti, tubature idrauliche, canne fumarie e simili), avrebbe comportato *ex se* una rilevante esposizione dei lavoratori all'amianto in occasione dei vari cicli di lavorazione, (esposizione) alla quale, sin dagli studi risalenti all'inizio del ventesimo secolo (come si legge nella relazione peritale depositata nell'ambito del proc. pen. n. 254/03 R. G. GIP, i cui atti sono stati acquisiti al presente e sono qui pienamente utilizzabili), sono state associate molte patologie cc.dd. "amianto-correlate", tra cui l'asbestosi, le placche pleuriche, il mesotelioma maligno, il carcinoma broncogeno.

L'amianto o asbesto – utilizzato, tra le altre, nell'industria dei manufatti di cemento-amianto qual'era la Sacelit - definisce una famiglia di minerali presenti in natura, costituiti da silicati idrati flessibili e fibrosi quasi indistruttibili, resistenti al calore, che si presenta sottoforma di fibre ed è composto da fibrille

elementari che si possono unire tra loro in senso longitudinale oppure dissociarsi in fibre elementari con diametro più sottile della fibra originale, facilitando così la penetrazione nell'apparato respiratorio dove possono essere assorbite attraverso l'albero respiratorio e possono depositarsi lungo le vie aeree e sulle cellule che compongono il parenchima polmonare. La durezza e la mobilità delle fibre più lunghe nei tessuti polmonari contribuiscono a mantenere l'effetto patogeno nel tempo.

Analisi epidemiologiche e studi sperimentali effettuati soprattutto a partire dagli inizi del 1900 hanno evidenziato che la persistenza delle fibre di amianto fino a 30 o 40 anni nei tessuti dove si sviluppano patologie neoplasiche costituisce uno dei principali fattori che determina la capacità dell'amianto di provocare mesoteliomi e tumori polmonari anche a notevole distanza temporale dalla interruzione della esposizione (si veda la citata relazione peritale alle pagg. 3 e 4).

Nel caso di specie, il periodo di maggiore esposizione si sarebbe avuto, sempre secondo la impostazione accusatoria, nel lasso temporale che va dall'inizio della attività di impresa (ossia la fine degli anni '50) sino alla metà degli anni '70, epoca in cui furono adottate le prime misure volte all'abbassamento dei livelli di esposizione medesima (in tal senso la valutazione del Collegio dei periti riportata nella ridetta relazione in atti).

Durante tale lungo lasso temporale, di circa un ventennio, la condotta tenuta dai Direttori che si sono avvicendati a capo dello stabilimento Sacelit, sarebbe stata irrispettosa - seguendo sempre la ipotesi di accusa - delle regole precauzionali atte a contenere il rischio lavorativo costituito nello specifico dalla esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto; ciò sarebbe accaduto nonostante già a partire dagli anni '50 in Italia fosse in via di maturazione la certezza scientifica e statistica del collegamento tra l'attività lavorativa in presenza di amianto e l'asbestosi o comunque talune patologie interessanti l'apparato respiratorio e polmonare, accompagnata da una ampia diffusione di pubblicazioni concernenti lo studio e la esposizione della asbestosi e delle malattie da polvere di amianto.



Nell'anno 1965 poi la comunità scientifica internazionale sancisce definitivamente l'esistenza di effetti cancerogenetici dell'amianto, essendo stati pubblicati gli atti della Conferenza organizzata nel 1964 dalla New York Academy of Sciences sugli effetti biologici dell'asbesto.

Pure in presenza di tali acquisite conoscenze e nonostante i dettami della regola generale di cui all'art. 2087 c. c. e quelli più dettagliati contenuti nel primo corpo normativo organico di prevenzione e protezione nell'ambiente di lavoro emanato a metà degli anni '50 (DPR n. 547/1955 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, DPR 303/1956 sull'igiene del lavoro e DPR 164/1956 sulla sicurezza del lavoro nelle costruzioni), ai quali si è raccomandato agli stabilimenti della Sacelit e alle società ad essa collegate di adeguarsi con circolari interne emanate a partire dall'anno 1956 fino all'anno 1983, le condotte tenute dai Direttori *pro tempore* dello stabilimento, responsabili anche della sicurezza e della tutela dei lavoratori presso lo stabilimento, sarebbero state violative di tali doveri precauzionali, avendo ciascuno di loro omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali necessari per contenere la esposizione all'amianto, non disponendo, quanto meno sino all'anno 1975, le procedure atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto e non ponendo in essere tutti quegli accorgimenti a tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori meglio descritti nel capo di imputazione e sopra sinteticamente riportati.

Per effetto di tali condotte colpose reiterate nel tempo per poco meno di un ventennio, si sarebbe verificato, stando alla ipotesi di accusa, l'evento disastroso costituito da una imponente dispersione nell'ambiente lavorativo dello stabilimento Sacelit e Nuova Sacelit di polveri di amianto, con riflessi anche nell'ambiente quotidiano del singolo lavoratore, (evento) che ha messo in pericolo la vita e la incolumità dei lavoratori e dei loro familiari, cagionando altresì la morte di alcuni, la malattia di altri e la malattia derivata di taluni loro familiari.

E' più che verosimile, sulla scorta soprattutto della disamina e delle valutazioni espresse nella relazione peritale più volte citata, che la dispersione dell'amianto

nell'ambiente lavorativo dello stabilimento Sacelit e Nuova Sacelit, sia stata imponente, sebbene non è stato agevole stabilire i livelli esatti di concentrazione di amianto cui il personale dello stabilimento sarebbe stato esposto prima del 1975 poiché solo da tale data ha avuto inizio l'attività di monitoraggio ambientale presso lo stabilimento, mentre per il periodo antecedente non esistono dati di esposizione/contaminazione ambientale da fibre di amianto presso la Sacelit, né presso altri impianti nazionali del settore cemento-amianto. Una stima approssimativa è stata comunque approntata nella ridetta relazione peritale, ricavandola dalla letteratura tecnica specifica relativa al medesimo settore, sintetizzata alla tabella XX riportata alle pagg. 21 e 22 dell'elaborato peritale.

L'anno 1975 segnerebbe il momento a partire dal quale all'interno dello stabilimento sono state introdotte delle novità precauzionali importanti, volte ad impedire la dispersione delle polveri, quali ad esempio la creazione di sistemi di automatizzazione delle operazioni (cd. ribalta-sacchi) ovvero la installazione di impianti di aspirazione e filtrazione di maggiore efficienza (quali filtri a manica).

Tali novità strutturali potrebbero essere state adottate – come si legge alla pag. 7 della citata relazione peritale - sulla scia delle risultanze della ispezione effettuata presso lo stabilimento dal competente Organo provinciale di controllo nel gennaio 1975, nel cui verbale si diffidano i Dirigenti dello stesso ad attenersi ad una serie di regole prescrizionali, tra le quali maggiormente la osservazione dell'art. 21 del DPR 303/1956 intitolato *“difesa contro le polveri”*, che testualmente recita: *“1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. 2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. 3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad*

impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. 4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. 5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. 7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.

Tale breve *excursus* rimanda ora alla tematica centrale in questa sede che non è certo costituita dal merito dell'accusa di cui al capo G), quanto piuttosto dalla questione della natura della fattispecie di disastro innominato colposo ipotizzata in detto capo.

Reputa il decidente che così come strutturata, in base ad una impostazione il più possibile fedele alla fattispecie tipizzata dall'art. 449, comma 1, c. p., il disastro “Sacelit” configura una ipotesi di delitto “permanente” secondo la nozione più sopra delineata, in quanto l'evento disastroso, nel quale si è concretizzata l'offesa al bene giuridico costituito dalla tutela della pubblica incolumità, è consistito, come pertinentemente contestato al capo di accusa, nella libera dispersione di fibre di amianto in quantità ingente nell'ambiente lavorativo dello stabilimento (e di conseguenza poi negli ambienti di vita quotidiana), alla quale i lavoratori sono rimasti esposti senza alcuna protezione, né alcun filtro.

dall'inizio dell'attività di impresa (fine anni '50) sino a tutto l'anno 1975, con conseguente pericolo, non già per un singolo lavoratore, bensì per un numero indeterminato di persone, e cioè coloro che hanno lavorato all'interno dello stabilimento, nonché coloro che (familiari e simili) abbiano vissuto a contatto costante con gli stessi.

Tale evento, che risponde senz'altro alla nozione penalistica più accreditata di "disastro" sopra riportata, quale "avvenimento grave e complesso contraddistinto da una prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone", nel caso in esame è stato, secondo la ipotesi accusatoria, il risultato del ripetersi nel tempo, in un lasso cronologico che va dalla fine degli anni '50 sino a tutto il 1975, di condotte colposamente irrispettose di regole precauzionali, poste in essere dai Direttori avvicendatisi alla guida dello stabilimento, tra cui gli odierni imputati, quali sono state analiticamente descritte nel capo di imputazione e sopra riportate.

Richiamando la nozione di reato "permanente" sopra illustrata - quale fattispecie, si ribadisce, che si perfeziona con il verificarsi del minimo di mantenimento della situazione offensiva e **che si consuma con la cessazione della condotta di mantenimento della situazione offensiva** - e declinandola al caso specifico, può dirsi, anche alla luce del breve *excursus* in fatto sopra ripercorso e sulla base della pertinente formulazione della ipotesi accusatoria, che il reato di disastro ascritto agli imputati al capo G), avente natura permanente, si è "consumato" (*id est* è terminata la permanenza ex art. 158, comma 1, ult. parte, c. p.) alla fine dell'anno 1975, quando è cessata da parte dei Direttori *p. t.* dello stabilimento la condotta inosservante delle regole precauzionali suddette, essendosi volontariamente introdotte quelle novità strutturali sopra esemplificate volte a contenere la dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente.

E' da questa data che deve farsi decorrere ai sensi dell'art. 158, comma 1, ultima parte, c. p. il *dies a quo* della prescrizione, fermo restando che, ove anche volesse ipotizzarsi astrattamente che nemmeno in tale epoca fosse davvero cessata per volontà dei Dirigenti la condotta illecita, inosservante delle regole da

parte della ditta datrice (perché ad esempio i nuovi interventi operati negli impianti non fossero stati idonei a contenere adeguatamente la esposizione ed a ricondurla entro i limiti di rischio consentito), in ogni caso l'azione lesiva sarebbe comunque cessata nell'anno 1993 perché il suo compimento a quella data è divenuto definitivamente impossibile per fatto oggettivo esterno al reo, costituito dalla chiusura dello stabilimento Nuova Sacelit (con conseguente interruzione della esposizione dei lavoratori all'amianto disperso nell'ambiente lavorativo, a nulla rilevando, ai fini della specifica fattispecie contestata, che la bonifica dell'area interna e/o esterna allo stabilimento sia o meno stata iniziata ovvero sia o meno stata portata a termine, e quando ciò sarebbe avvenuto, questione che potrà al più incidere per la configurabilità di altre e diverse illiciteità, esulanti però dall'odierno *thema decidendum*, che è e rimane circoscritto alla fattispecie concreta in esame contestata al capo G).

La cessazione della condotta lesiva per fatto volontario del reo (anno 1975) oppure comunque per fatto a lui esterno che ne ha reso impossibile la perpetrazione (anno 1993) segna il momento consumativo del delitto (permanente) di disastro colposo innominato ascritto al capo G), in cooperazione tra loro, a ciascuno degli imputati.

Da entrambe le date suddette (1957 e/o 1993) è evidentemente decorso (rispetto alla data della richiesta di rinvio a giudizio) il termine prescrizione di legge, pari a dieci anni in base alla disposizione pre-vigente, applicabile nella specie perché più favorevole al reo a mente dell'art. 10 della legge 251/2005 (ma anche quello di dodici anni, ove volesse ritenersi applicabile il nuovo termine di cui alla legge predetta, essendo il presente procedimento stato instaurato in epoca successiva alla entrata in vigore della stessa), senza che sia intervenuto alcun evento interruttivo del suo decorso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 160 c. p.. La richiesta di rinvio a giudizio reca la data – si ribadisce – del 23.03.2012. La tesi del Pubblico Ministero e delle Difese delle parti civili - secondo cui sostanzialmente il reato in parola si consumerebbe, in linea con il *decisum* di un Tribunale di merito, quando la causa lesiva abbia prodotto interamente l'evento, in tale nozione dovendosi fare rientrare, oltre al "disastro" che mette in pericolo

la incolumità collettiva e pubblica, anche gli eventi morte e lesioni (danni ai singoli lavoratori) – non convince sotto il profilo tecnico-giuridico poiché stride con quella che è e rimane la struttura essenziale del reato di disastro innominato colposo, per la cui configurabilità non è richiesta anche la produzione di morti o lesioni alle persone.

Il punto nodale non è se il delitto *de quo* sia un reato di condotta o un reato di evento, ovvero se sia un reato di pericolo ovvero un reato di danno, secondo le categorie dogmatiche di creazione giurisprudenziale e di elaborazione della migliore letteratura penale in materia: d'altra parte, al di là di ogni possibile elucubrazione, la risposta a tale ultimo quesito è normativa e non necessita di interpretazione (*in claris non fit interpretatio*) dato che la fattispecie di cui all'art. 449, comma 1, c. p. è inserita sistematicamente, e ne apre la lista, nel capo denominato “dei delitti colposi **di comune pericolo**”, dovendosene evidentemente desumere che trattasi, quello in esame, di reato di pericolo, che si caratterizza, in linea di principio, perché l'offesa tipica consiste non già nella lesione effettiva del bene giuridico (come nei reati di danno), bensì nella messa in pericolo o lesione potenziale del bene giuridico oggetto di tutela.

La rubrica dell'art. 449 c. p. intitolata “delitti colposi *di danno*”, a meno di non volerla considerare una contraddizione in termini dello stesso legislatore ovvero una svista grossolana dello stesso, vale solamente a distinguere, pur sempre nell'ambito dei delitti di “comune pericolo”, tale tipologia di reato dalle fattispecie di cui al successivo art. 450 c. p. sotto il profilo temporale della tutela penale del bene giuridico della pubblica incolumità: tale che mentre nella prima ipotesi (art. 449 c. p.) la consumazione del reato richiede che l'evento di pericolo per la pubblica incolumità si sia verificato (in tal senso trattasi di reato di “evento”, inteso però come evento pericoloso), nelle ipotesi di cui all'art. 450 c. p. è sufficiente, per la consumazione del reato, che si accerti la idoneità della condotta alla insorgenza o persistenza del pericolo, anticipando la tutela dello stesso bene giuridico (ossia la “pubblica incolumità”) ad un momento anteriore rispetto a quello previsto dall'art. 449 c. p. (come è tipico della struttura degli illeciti cd. “di attentato”).



Ciò che però interessa veramente in questa sede, alla luce anche delle repliche del P. M. alle deduzioni delle Difese degli imputati in merito alla eccezione di prescrizione, è stabilire se i singoli eventi di morte e/o di lesioni personali volontarie che hanno colpito i singoli lavoratori della “Sacelit” e “Nuova Sacelit” debbano o meno farsi rientrare nella struttura tipica del reato di “disastro colposo innominato”, nel senso che in essi si concretizza la consumazione della fattispecie, tale che il *dies a quo* della prescrizione andrebbe fatto coincidere con il verificarsi di tali eventi singoli (a cui conseguirebbe paradossalmente, dato il possibile lungo periodo di latenza delle patologie amianto-correlate cui si è accennato più sopra, l’incertezza del momento consumativo del delitto ed il suo continuo spostarsi in avanti tutte le volte in cui si verificasse un decesso e/o l’insorgere di una malattia collegabile al “disastro” stesso, già conclamato).

Orbene, poste le argomentazioni sin qui illustrate in ordine alla natura ed alla struttura ontologica del delitto in parola, rileva il decidente che l’offesa tipica del reato *de quo* riguarda solo il bene della incolumità pubblica che è autonomo rispetto a quello della vita e della privata incolumità privata, dovendosi intendere quale “complesso di condizioni che garantiscono la vita e la integrità fisica della collettività” al di là del singolo individuo, i cui effetti lesivi sono idonei a proiettarsi contro una cerchia indeterminata di persone.

Va da sé che per la ricorrenza del reato di disastro colposo non è richiesta anche la prova di specifici danni alla salute dei lavoratori, poiché ciò porterebbe ad esigere la dimostrazione di un elemento che non fa parte della struttura essenziale del reato medesimo. Ciò che infatti caratterizza la nozione di “disastro” è la diffusione dell’evento pericoloso atto a mettere in pericolo la incolumità di una cerchia di persone indeterminate, tale che per la configurabilità dell’illecito non si richiede anche che il fatto abbia prodotto morti o lesioni al singolo o a più persone (fatti che al più potrebbero considerarsi solo quali ulteriori effetti lesivi di un reato già consumato in tutti i suoi elementi), bastando solo verificare *ex ante* la concreta attitudine del fatto materiale a cagionare un pericolo grave per un numero indeterminato di persone.

Va richiamata a tal fine la lettura condivisibile, siccome costituzionalmente orientata, data dal Giudice delle leggi alla fattispecie di “disastro colposo innominato” con sentenza n. 327/2008: la Corte Costituzionale ha precisato invero che perché possa sussistere un “disastro” penalmente rilevante è necessario un “evento distruttivo di proporzioni straordinarie” atto a produrre effetti “dannosi gravi, complessi ed estesi”. Dall’altro lato, sul piano della proiezione offensiva – in accordo con la oggettività giuridica costituita dalla “pubblica incolumità” – l’evento deve provocare un “pericolo” per la vita e la integrità fisica di un numero indeterminato di persone “senza che sia richiesta anche l’effettiva verifica della morte o delle lesioni di una o più persone” (così testualmente il Giudice della Consulta). E’ necessaria perciò, secondo tale pronuncia, la probabilità dell’attitudine di un certo fatto a ledere o mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. Sotto il profilo probatorio l’effettività della capacità diffusiva del nocumento (cd. pericolo comune) deve essere valutata in concreto, con un giudizio *ex ante*, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché eventualmente l’evento dannoso (costituito dal “disastro” inteso come “accadimento distruttivo di proporzioni di eccezionale gravità”) non si è verificato: ciò perché si tratta pur sempre di un “delitto colposo di comune pericolo” richiedente, per la sua sussistenza, la prova che dal fatto derivi un pericolo e non necessariamente anche la prova che derivi un danno.

Si condivide pertanto la interpretazione sostenuta da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione, con l’arresto di cui alla sentenza n. 18678/2012 che, pur dando conto della esistenza di altri precedenti diversi orientamenti in materia, ha espressamente affermato (in parte motiva) che il requisito essenziale del delitto di disastro colposo innominato non è ancorato al verificarsi delle lesioni e degli omicidi, casualmente ricollegabili (come contestato nella specie) alla condotta colposa degli imputati, bensì solo alla effettiva capacità diffusiva del pericolo per la pubblica incolumità che caratterizza l’evento del “disastro”. Ha testualmente precisato la Suprema Corte che *“la prova del pericolo non deve essere traslata da quella dell’avvenuto danno cagionato dalla condotta colposa,*

in quanto si andrebbe incontro inevitabilmente ad una contraddizione in punto di diritto, quella cioè di travisare la vera natura del disastro innominato colposo, di cui all'art. 449 c. p., negandone l'appartenenza al genus dei delitti colposi di comune pericolo, il quale richiede - come sopra esposto - per effetto del richiamo alla nozione di disastro preveduto dal capo 1^o del titolo 6^o del libro 2^o del codice penale, del quale fa parte l'art. 434 c. p.- soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per la pubblica incolumità e non necessariamente anche la prova che derivi un danno”.

Tale interpretazione, che rappresenta l'ultimo arresto giurisprudenziale in questa specifica, quanto controversa, materia, merita totale adesione essendo quella maggiormente rispettosa della struttura normativa del delitto in esame, quale si può ricavare, non solo dalla migliore e più qualificata elaborazione teorica della fattispecie (quella cioè fatta dal Giudice delle Leggi), ma agevolmente anche dalla sua collocazione sistematica di cui si è detto, dalla sua struttura ontologica e descrittiva sopra riportata e dalla sua oggettività giuridica, costruita dal legislatore esclusivamente quale tutela della “pubblica incolumità”.

Muovendo da tutte le superiori argomentazioni in fatto e diritto non può che concludersi per la prescrizione del reato in esame, da ritenersi consumato al momento in cui è cessata la condotta antiggiuridica degli imputati per volere degli stessi (anno 1975) o, comunque, per impossibilità del compimento ulteriore dell'azione delittuosa a seguito della cessazione della attività di impresa che vi ha dato causa, avvenuta nell'anno 1993.

La questione della bonifica dell'area, pur accennata dal Pubblico Ministero, non ha e non potrebbe avere alcun rilievo in questa sede poiché ciò che ha formato oggetto precipuo della contestazione di cui al capo G) non è costituito *sic et simpliciter* dalla presenza di amianto nel sito della ex Sacelit (possibile oggetto, se mai, di altra autonoma verifica), quanto – come si è visto – la causazione di un “disastro” con condotta colposa generica e specifica da parte di ciascun imputato, (disastro) costituito da una enorme dispersione di fibre di amianto nell'ambiente **lavorativo attivo** dello stabilimento Sacelit di San

Filippo del Mela (e poi negli ambienti quotidiani di vita dei lavoratori) protrattasi per circa un ventennio (dal 1958 a tutto il 1975) , la cui diffusività sarebbe stata tale e talmente grave da porre in pericolo, in base ad un giudizio *ex ante*, la incolumità di un numero di persone indeterminato seppure appartenenti ad una categoria specifica, quella dei lavoratori "Sacelit" e/o dei loro familiari.

Quanto poi ai reati di lesioni personali colpose contestati rispettivamente al Vicini al capo B), al Covili al capo D) ed al Cirino al capo F), è fondata la eccezione di prescrizione, cui ha sostanzialmente aderito il Pubblico Ministero, riguardo alle malattie di Imbesi Rocco e Sergi Maria (capi B, D, F), nonché di De Stefano Vincenzo (capo D), posto che, come è noto, il reato di cui all'art. 590 c. p. si consuma, per pacifica e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, al momento della insorgenza della malattia che, per il primo ("asbestosi pleurica") è stata accertata il 15.03.2006 come indicato al capo D) della rubrica e come anche ribadito e precisato dal P. M. alla odierna udienza, per Sergi Maria ("asbestosi pleurica") in data 30.11.2005, come indicato nei predetti capi di imputazione, e per De Stefano Vincenzo ("asbestosi pleurica") il 05.10.2005 (vd. il relativo capo di imputazione).

Dalle suddette date è maturato senz'altro il termine prescrizione di legge sia che si voglia ritenere applicabile quello di anni cinque – più favorevole al reo - di cui alla norma vigente prima della novella della legge 251/2005, sia che si ritenga applicabile (anche per Sergi Maria e per De Stefano Vincenzo) quello di anni sei previsto dalla legge testé richiamata, non essendo intervenuto nelle more della decorrenza del termine prescrizione alcuno degli eventi interruttivi previsti dall'art. 160 c. p. ed essendo l'azione penale stata esercitata in data 23.03.2012.

Va pertanto pronunciata sentenza di estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo G) della rubrica e di cui ai capi B), relativamente alle malattie di Imbesi Rocco e Sergi Maria, D), relativamente alle malattie di costoro e di De Stefano Vincenzo, e F), relativamente alla malattia di Sergi Maria, a norma del comma

primo dell'art. 129 c. p. p., sussistendo la ridetta causa estintiva dei reati e non avendo alcuno degli imputati esercitato il diritto di rinuncia alla stessa, né sulla base degli atti essendovi spazio per un loro proscioglimento nel merito avuto riguardo alle risultanze delle indagini, compendiate nella comunicazione notizia di reato con la relativa corposa documentazione allegata, dalle quali non emerge l'insussistenza dei fatti ovvero che gli imputati non li abbiano commessi, né che i fatti non costituiscano reato ovvero che gli imputati siano persone non punibili per qualunque causa.

A large, handwritten signature in black ink is written across the lower half of the page. The signature is highly stylized, with a long, sweeping horizontal stroke that extends from the left margin towards the right, and a vertical stroke that loops back up towards the right margin.

P. Q. M.

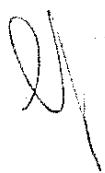
Visto l'art. 129 c. p. p. ,

D I C H I A R A

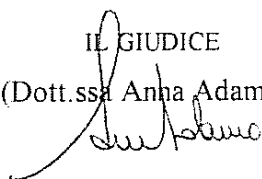
estinti per intervenuta prescrizione:

- il reato ascritto agli imputati Vicini Emilio, Covili Alberto e Cirino Francesco al capo G) della rubrica;
- il reato ascritto a Vicini Emilio al capo B) della rubrica in relazione alle malattie di Imbesi Rocco e di Sergi Maria;
- il reato ascritto a Covili Alberto al capo D) della rubrica in relazione alle malattie di Sergi Maria, di De Stefano Vincenzo e di Imbesi Rocco;
- il reato ascritto al capo F) della rubrica a Cirino Francesco in relazione alla malattia di Sergi Maria.

Barcellona Pozzo di Gotto, li 11.3.2013.



IL GIUDICE
(Dott.ssa Anna Adamo)



11.3.2013

